

Disposizione tecnica di funzionamento n. 8 rev5 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, e ss.mm.ii)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
Riferimenti normativi	Articolo 74, Articolo 75, commi 75.1, 75.4 , 75.5 e 75.6, Articolo 77, comma 77.2, Articolo 82, Articolo 83, commi 83.1 e 83.2, Articolo 85 , Articolo 86 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera AEEG n. 156/07. Articolo. 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n. 239. Articolo. 10, comma 10.3 del Decreto 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Publicata in data 3 gennaio 2012

Premessa

L'Articolo 74 e l'Articolo 75, commi 75.1, 75.4 e 75.5, della Disciplina prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al mercato elettrico nonché quelle concernenti l'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti derivati sull'energia elettrica (CDE) e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 75, comma 75.6, della Disciplina prevede che i termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 77, comma 77.2 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo fisso annuo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 82 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la determinazione delle posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 83, commi 83.1 e 83.2 della Disciplina prevedono che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME, nonché le modalità e i termini di detti pagamenti qualora vengano effettuati in ritardo, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 85, della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 86 della Disciplina prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera AEEG n. 156/07 stabilisce i termini per i pagamenti delle imprese distributrici all'Acquirente Unico (AU).

L'Articolo 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n.239 determina l'esigibilità dell'IVA per le operazioni effettuate sul mercato elettrico.

L'Articolo 10 comma 10.3 del Decreto del 29 aprile 2009 MSE prevede il rafforzamento del sistema di garanzie attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

L'Articolo 49bis dell'Allegato A alla deliberazione dell'AEEG del 9 giugno 2009 n. 111/06 prevede l'introduzione del meccanismo di mutualizzazione a copertura del rischio residuo in capo al GME.

1. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al mercato elettrico è il mese di calendario.

2. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), agli acquisti conclusi sul MTE (ivi inclusi gli acquisti attribuiti dal GME nella gestione della procedura di inadempimento), agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE;
- b. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative alle transazioni in acquisto registrate conseguentemente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE);
- c. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 89.5 lettera c) della Disciplina;
- d. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), alle vendite concluse sul MTE (ivi incluse le vendite attribuite dal GME nella gestione della procedura di inadempimento), alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE;
- e. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle transazioni in vendita registrate conseguentemente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE);

- f. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI, sul MTE;
- g. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate conseguentemente all’esercizio dell’opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull’energia elettrica (CDE).

3. Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME

Qualora il GME proceda all’escussione delle garanzie ai sensi dell’Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall’Articolo 88, comma 88.2 lettera a) della Disciplina, pari all’importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell’accredito, sul proprio conto corrente, della somma escussa all’Istituto Fideiubente e/o all’operatore.

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), agli acquisti conclusi sul MTE (ivi inclusi gli acquisti attribuiti dal GME nella gestione della procedura di inadempimento al netto degli importi fatturati in acconto), agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti registrati conseguentemente all’esercizio dell’opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull’energia elettrica (CDE);
- b. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all’operatore ai sensi dell’Articolo 89.5 lettera c) della Disciplina;
- c. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI, sul MTE, e per le transazioni registrate in seguito all’esercizio dell’opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull’energia elettrica (CDE).

Per ogni periodo di fatturazione, non appena Terna rende noti al GME i risultati definitivi del MSD, il GME mette a disposizione una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MSD.

Il GME emette ad ogni operatore per i primi dodici mesi la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.3 della Disciplina e successivamente ogni dodici mesi.

4. La tempistica della fatturazione passiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) alle vendite concluse sul MTE (ivi incluse le vendite attribuite dal GME nella gestione della procedura di inadempimento), alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e alle vendite conseguenti l'esercizio dell'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica (CDE).

5. La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare

Il GME, ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in acconto e/o fatturati in base ai precedenti paragrafi 3 punti a), b) e c) e 4.

Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui a successivi paragrafi 6 e 7.

6. Regolazione pagamenti

6.1 Regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti del mercato.

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5, risultano debitori netti del GME, tranne l'AU, fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1 della Disciplina, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico

entro le ore 10.30 del quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.2 della Disciplina, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

6.2 Regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.

L'AU, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, entro le ore 10.30 del sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

7. Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato.

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5, risultano creditori netti del GME stesso. Qualora la fattura pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 4, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore il sedicesimo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) del mese di ricevimento delle fatture.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

Il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.2 della Disciplina, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83 comma 83.1 della Disciplina, pagato dagli operatori debitori ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82 comma 82.1 della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.3 della Disciplina, paga i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina, pagato dagli operatori debitori netti, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 82, comma 82.1 della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori.

Qualora il GME proceda ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera c) della Disciplina, all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 79, comma 79.1 della Disciplina, provvede a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, il GME paga i propri creditori netti con mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (cd massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina. Contestualmente al pagamento dei creditori netti e sempre nel limite del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale. Le partite creditorie eccedenti il massimale sono pagate tramite il meccanismo di mutualizzazione previsto dall'Articolo 10, comma 10.3 del Decreto MSE del 29 aprile 2009. Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.4 della Disciplina andranno in primo luogo a ricoprire per la parte corrispondente a quanto versato attraverso il meccanismo di mutualizzazione e per la quota residua, ove presente, andranno a ricostituire il massimale del GME esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a) della Disciplina, le partite debitorie residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 5 e 6.1.

Il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore dell'operatore inadempiente, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più mesi, fino alla regolazione delle partite per le quali risulta inadempiente, utilizzando le partite creditorie a copertura parziale o totale del debito dell'operatore.

8. Tempistica della regolazione dei corrispettivi.

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 85, comma 85.1 della Disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 75, comma 75.1, lettera d) della Disciplina;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.1 della Disciplina;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.2 della Disciplina.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

9. Modalità di regolazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici di importo rilevante (BIR). Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org). Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il pagamento mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all'importo, non lo permettono, esso potrà essere eseguito con la procedura del "Bonifico Urgente".

10. Struttura del file della fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml, messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma "MESettlement", così come appare, visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet . A seconda della numerosità delle operazioni di acquisto svolte dall'operatore, il GME può emettere anche più di una fattura, seguendo le stesse modalità tecniche qui brevemente descritte.

Di seguito si riporta un esempio del file xml utilizzato dal GME per la sua fatturazione attiva.

L'analisi della struttura del file è utile per descrivere le modalità con cui le informazioni compaiono in fattura. Il file xml rappresenta il vero e proprio vettore informatico delle informazioni; si tratta di un file processabile, organizzato per campi e gruppi di campi, che permette una elaborazione diretta dei dati contenuti nei singoli campi.

Il file xml relativo alla fattura attiva è composto da 6 gruppi di campi:

- a. il gruppo <Fattura>, quello gerarchicamente superiore e corrispondente all'intera fattura;
- b. il gruppo <HeaderFattura>, all'interno del gruppo <Fattura>, composto da campi contenenti i riferimenti contabili e fiscali, nonché i dati identificativi l'emittente ed il destinatario;
- c. il gruppo <Summary1>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per aliquota IVA delle operazioni fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>), del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>); dell'imposta (<TAX_AMOUNT>); dell'importo totale (<TOTAL_AMOUNT>), dell'aliquota IVA (<TAX_RATE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);
- d. il gruppo <Summary2>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per mercato e per aliquota IVA delle operazioni fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>) e del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);
- e. il gruppo <ElencoLinee>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e composto da tanti sottogruppi, ciascuno dedicato alla singola operazione facente parte della fattura;
- f. il gruppo <Linea>, all'interno del gruppo <ElencoLinee>, riportante il dettaglio dei dati di ciascuna operazione facente parte della fattura.

10.1 Il fac simile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME

Nel file xml di esempio che viene di seguito proposto, accanto a ciascun campo è riportata una sintetica descrizione della funzione. La dicitura [tecnico] sta ad indicare che il dato contenuto nel campo è di utilità per il GME, senza avere rilevanza per l'operatore elettrico.

```
<?xml version="1.0"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="FatturaNew.xslt"?>
```

<Fattura>	[tecnico]
<DOCUMENT>F</DOCUMENT>	['F' per fattura; 'C' per comunicazione]
<DOCUMENT_ID>20030500000359</DOCUMENT_ID>	[tecnico]
<HeaderFattura>	
<ABP_ID>030517094350789</ABP_ID>	[tecnico]
<ACCOUNT_NUMBER>0140605</ACCOUNT_NUMBER>	[numero del conto dell'operatore]
<DOCUMENT_DATE>20040504</DOCUMENT_DATE>	[tecnico]
<DOCUMENT_TYPE>ME</DOCUMENT_TYPE>	['ME' per Mercato dell'Energia]
<TRX_TYPE>BID</TRX_TYPE>	['BID' per acquisti del destinatario]
<PERIOD>042004</PERIOD>	[periodo al quale si riferiscono le operazioni riportate nel documento]
<TAX_REFERENCE_FROM>06208031002</TAX_REFERENCE_FROM>	[P.IVA del GME]
<OP_NAME_FROM>Gestore del Mercato Elettrico S.P.A. </OP_NAME_FROM>	[ragione sociale del GME]
<SDC_CODE_FROM>IDGME</SDC_CODE_FROM>	[codice SDC del GME]
<STREET_FROM>Viale Maresciallo Pilsudski, 92</STREET_FROM>	[indirizzo del GME]
<CITY_FROM>Roma</CITY_FROM>	[indirizzo del GME]
<PROVINCE_FROM>RM</PROVINCE_FROM>	[indirizzo del GME]
<ZIPCODE_FROM>00197</ZIPCODE_FROM>	[indirizzo del GME]
<COUNTRY_FROM>ITA</COUNTRY_FROM>	[indirizzo del GME]
<LEGAL_NOTES_FROM>Capitale Sociale Euro 7.500.000 i.v. R.I.RM C.F.n.06208031002,REA RM n.953866 s.u. GSE S.p.A. ex Articolo5 D.Lgs.79/99 </LEGAL_NOTES_FROM>	[estremi legali del GME]
<PHONE_FROM>06/80124067</PHONE_FROM>	[recapito telefonico del GME]
<FAX_FROM>06/80124524</FAX_FROM>	[fax del GME]
<EMAIL_FROM>contab@mercatoelettrico.org</EMAIL_FROM>	[email del GME]
<DOCUMENT_OBJECT>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato </DOCUMENT_OBJECT>	[oggetto della fattura]
<TAX_INFO>vendita imponibile 20%</TAX_INFO>	[regime IVA applicato]
<PAYMENT_INFO></PAYMENT_INFO>	[tecnico]
<INVOICE_NOTE1></INVOICE_NOTE1>	[eventuali informazioni utili al destinatario]
<INVOICE_NOTE_1>99</INVOICE_NOTE_1>	[codice identificativo cliente/fornitore GME]
<TAX_REFERENCE_TO>9999999999</TAX_REFERENCE_TO>	[P IVA del destinatario]
<OP_NAME_TO>GMEINFO</OP_NAME_TO>	[ragione sociale del destinatario]
<SDC_CODE_TO>IDGMEINFO</SDC_CODE_TO>	[codice SDC del destinatario]
<STREET_TO>Via GMEINFO</STREET_TO>	[indirizzo del destinatario]
<CITY_TO>Città GMEIFO</CITY_TO>	[indirizzo del

	destinatario]
<PROVINCE_TO>RM</PROVINCE_TO>	[indirizzo del destinatario]
<ZIPCODE_TO>CAP</ZIPCODE_TO>	[indirizzo del destinatario]
<COUNTRY_TO>ITA</COUNTRY_TO>	[indirizzo del destinatario]
<STREET_TO_2></STREET_TO_2>	[eventuale secondo indirizzo del destinatario]
<CITY_TO_2></CITY_TO_2>	[eventuale secondo indirizzo del destinatario]
<PROVINCE_TO_2></PROVINCE_TO_2>	[eventuale secondo indirizzo del destinatario]
<ZIPCODE_TO_2></ZIPCODE_TO_2>	[eventuale secondo indirizzo del destinatario]
<COUNTRY_TO_2></COUNTRY_TO_2>	[eventuale secondo indirizzo del destinatario]
<AMOUNT>1600</AMOUNT>	[totale controvalore imponibile delle operazioni oggetto di fatturazione]
<TAX_AMOUNT>320</TAX_AMOUNT>	[importo IVA della fattura]
<TOTAL_AMOUNT>1920</TOTAL_AMOUNT>	[controvalore totale della fattura]
<QUANTITY>170</QUANTITY>	[quantità totale oggetto della transazione]
<INVOICE_NUMBER>2000000359</INVOICE_NUMBER>	[protocollo IVA apposto dal GME]
<INVOICE_DATE>20040417</INVOICE_DATE>	[data di emissione apposta dal GME]
<INVOICE_DUE_DATE>La scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 17 rev1 ME ai sensi Articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercato elettrico.</INVOICE_DUE_DATE>	[riferimento alle disposizioni in materia di scadenza e pagamento della fattura]
</HeaderFattura>	
<Summary1>	
<AMOUNT>1600</AMOUNT>	[controvalore imponibile delle operazioni cui è applicato il regime IVA di seguito indicato]
<TAX_CODE>V1</TAX_CODE>	[codice IVA GME relativo al regime IVA]

	applicato alle operazioni]
<TAX_AMOUNT>320</TAX_AMOUNT>	[importo IVA della fattura]
<TOTAL_AMOUNT>1920</TOTAL_AMOUNT>	[controvalore totale della fattura]
<TAX_RATE>20,00</TAX_RATE>	[aliquota IVA applicata]
<QUANTITY>170</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione soggetta ad aliquota del 20%]
</Summary1> <Summary2>	
<TAX_CODE>V1</TAX_CODE>	[codice IVA GME relativo al regime IVA applicato alle operazioni]
<MARKET>MGP</MARKET>	[mercato sul quale si sono concluse le transazioni]
<AMOUNT>600</TOTAL_AMOUNT>	[controvalore delle operazioni]
<QUANTITY>70</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione sul MGP]
</Summary2> <Summary2>	
<TAX_CODE>V1</TAX_CODE>	
<MARKET>MI</MARKET>	
<AMOUNT>1000</TOTAL_AMOUNT>	
<QUANTITY>100</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione sul MI]
</Summary2> <ElencoLinee> <Linea>	
<UNIT_TYPE>CONS</UNIT_TYPE>	MPE[tipo di punto di offerta: 'CONS' per in prelievo, 'PROD' per in immissione, 'BOTH' per misto]; MTE [Identificativo transazione];CDE [vuoto]
<UNIT_CODE>UC_GMEINFO_1</UNIT_CODE>	MPE[codice del punto di offerta alla quale l'acquisto è stato effettuato];MTE[nome contratto]; CDE[nome contratto]
<MARKET>MGP</MARKET>	[mercato sul quale si sono concluse le transazioni]

<SUPPLY_CODE>30910002216308</SUPPLY_CODE>	MPE[codice dell'offerta];MTE [identificativo unico abbinamento]; CDE [vuoto]
<TAX_CODE>20,00</TAX_CODE>	[aliquota IVA applicato all'acquisto]
<FLOW_DATE>20040403</FLOW_DATE>	MPE[giorno per il quale l'energia è stata contrattata];MTE [data abbinamento]; CDE [data abbinamento]
<FLOW_HOUR>10</FLOW_HOUR>	[ora per la quale l'energia è stata contrattata]
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	[unità di misura]
<QUANTITY>50</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione]
<UNIT_SELLING_PRICE>10</UNIT_SELLING_PRICE>	MPE[prezzo unitario della transazione]; MTE [prezzo abbinamento]; CDE [prezzo abbinamento]
<LINE_AMOUNT>500</LINE_AMOUNT>	[controvalore della transazione]
</Linea>	
<Linea>	
<UNIT_TYPE>PROD</UNIT_TYPE>	
<UNIT_CODE>UP_GMEINFO_2</UNIT_CODE>	
<MARKET>MI</MARKET>	
<SUPPLY_CODE>30910002216309</SUPPLY_CODE>	
<TAX_CODE>20,00</TAX_CODE>	
<FLOW_DATE>20040409</FLOW_DATE>	
<FLOW_HOUR>2</FLOW_HOUR>	
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	
<QUANTITY>100</QUANTITY>	
<UNIT_SELLING_PRICE>10</UNIT_SELLING_PRICE>	
<LINE_AMOUNT>1000</LINE_AMOUNT>	
</Linea>	
<Linea>	
<UNIT_TYPE>CONS</UNIT_TYPE>	
<UNIT_CODE>UC_GMEINFO_3</UNIT_CODE>	
<MARKET>MGP</MARKET>	
<SUPPLY_CODE>30910002216310</SUPPLY_CODE>	
<TAX_CODE>20,00</TAX_CODE>	
<FLOW_DATE>20040415</FLOW_DATE>	
<FLOW_HOUR>3</FLOW_HOUR>	
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	
<QUANTITY>20</QUANTITY>	
<UNIT_SELLING_PRICE>5</UNIT_SELLING_PRICE>	

<LINE_AMOUNT>100</LINE_AMOUNT>	
</Linea>	
</ElencoLinee>	
</Fattura>	

11. La fattura passiva del GME

Per permettere all'operatore venditore sui mercati dell'energia l'emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

Tale file possiede una struttura identica a quella del file costituente la fattura attiva del GME e descritto al precedente paragrafo 10.

Di seguito si riporta un esempio del file che il GME predispone, limitando la descrizione ai campi per i quali è importante specificare le differenze rispetto al file costituente la fattura attiva del GME.

Ovviamente, i gruppi delle linee descriventi i dati anagrafici e fiscali dell'emittente e del ricevente sono invertiti, poiché in questo caso l'emittente la fattura è l'operatore ed il ricevente il GME.

11.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione

Si continua a prendere ad esempio l'operatore GMEINFO, venditore al GME di energia elettrica in alcune ore di alcuni giorni del mese. Il GMEINFO riceve dal GME il file xml di seguito riprodotto.

```
<?xml version="1.0"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="FatturaNew.xslt"?>
```

<Fattura>	
<DOCUMENT>C</DOCUMENT>	['F' per fattura; 'C' per comunicazione]
<DOCUMENT_ID>20030500000360</DOCUMENT_ID>	
<HeaderFattura>	
<ABP_ID>030517094350790</ABP_ID>	
<ACCOUNT_NUMBER>0140700</ACCOUNT_NUMBER>	
<DOCUMENT_DATE>20040504</DOCUMENT_DATE>	
<DOCUMENT_TYPE>ME</DOCUMENT_TYPE>	
<TRX_TYPE>OFF</TRX_TYPE>	['OFF' per vendite dell'operatore]
<PERIOD>042004</PERIOD>	
<TAX_REFERENCE_FROM>9999999999</TAX_REFERENCE_FROM>	
<OP_NAME_FROM>GMEINFO</OP_NAME_FROM>	
<SDC_CODE_FROM>IDGMEINFO</SDC_CODE_FROM>	
<STREET_FROM>Via</STREET_FROM>	
<CITY_FROM>Città</CITY_FROM>	
<PROVINCE_FROM>RM</PROVINCE_FROM>	
<ZIPCODE_FROM>Cap</ZIPCODE_FROM>	

<COUNTRY_FROM>ITA</COUNTRY_FROM>	
<LEGAL_NOTES_FROM>Dati societari di GMEINFO</LEGAL_NOTES_FROM>	
<PHONE_FROM>tel</PHONE_FROM>	
<FAX_FROM>fax</FAX_FROM>	
<EMAIL_FROM>indirizzo email GMEINFO</EMAIL_FROM>	
<DOCUMENT_OBJECT>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato</DOCUMENT_OBJECT>	
<TAX_INFO>operazione imponibile 10%</TAX_INFO>	
<PAYMENT_INFO></PAYMENT_INFO>	
<INVOICE_NOTE1></INVOICE_NOTE1>	
<INVOICE_NOTE_1></INVOICE_NOTE_1>	
<TAX_REFERENCE_TO>06208031002</TAX_REFERENCE_TO>	
<OP_NAME_TO>Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. </OP_NAME_TO>	
<SDC_CODE_TO>IDGME</SDC_CODE_TO>	
<STREET_TO>Viale Maresciallo Pilsudski, 92</STREET_TO>	
<CITY_TO>Roma</CITY_TO>	
<PROVINCE_TO>RM</PROVINCE_TO>	
<ZIPCODE_TO>00197</ZIPCODE_TO>	
<COUNTRY_TO>ITA</COUNTRY_TO>	
<STREET_TO_2></STREET_TO_2>	
<CITY_TO_2></CITY_TO_2>	
<PROVINCE_TO_2></PROVINCE_TO_2>	
<ZIPCODE_TO_2></ZIPCODE_TO_2>	
<COUNTRY_TO_2></COUNTRY_TO_2>	
<AMOUNT>1600</AMOUNT>	
<TAX_AMOUNT>160</TAX_AMOUNT>	
<TOTAL_AMOUNT>1760</TOTAL_AMOUNT>	
<QUANTITY>170</QUANTITY>	[quantità totale oggetto della transazione]
<INVOICE_NUMBER></INVOICE_NUMBER>	[numero fattura a cura dell'operatore]
<INVOICE_DATE></INVOICE_DATE>	[data di emissione a cura dell'operatore]
<INVOICE_DUE_DATE>La scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 17 rev1 ME ai sensi Articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercato elettrico.</INVOICE_DUE_DATE>	
</HeaderFattura>	
<Summary1>	
<AMOUNT>1600</AMOUNT>	
<TAX_CODE>A2</TAX_CODE>	
<TAX_AMOUNT>160</TAX_AMOUNT>	
<TOTAL_AMOUNT>1760</TOTAL_AMOUNT>	
<TAX_RATE>10,00</TAX_RATE>	
<QUANTITY>170</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione soggetta ad aliquota del 10%]
</Summary1>	

<Summary2>	
<TAX_CODE>A2</TAX_CODE>	
<MARKET>MGP</MARKET>	
<AMOUNT>600</TOTAL_AMOUNT>	
<QUANTITY>70</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione sul MGP]
</Summary2>	
<Summary2>	
<TAX_CODE>A2</TAX_CODE>	
<MARKET>MI</MARKET>	
<AMOUNT>1000</TOTAL_AMOUNT>	
<QUANTITY>100</QUANTITY>	[quantità oggetto della transazione sul MI]
</Summary2>	
<ElencoLinee>	
<Linea>	
<UNIT_TYPE>PROD</UNIT_TYPE>	
<UNIT_CODE>UP_GMEINFO_4</UNIT_CODE>	
<MARKET>MGP</MARKET>	
<SUPPLY_CODE>30910002216315</SUPPLY_CODE>	
<TAX_CODE>10,00</TAX_CODE>	
<FLOW_DATE>20040403</FLOW_DATE>	
<FLOW_HOUR>10</FLOW_HOUR>	
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	
<QUANTITY>50</QUANTITY>	
<UNIT_SELLING_PRICE>10</UNIT_SELLING_PRICE>	
<LINE_AMOUNT>500</LINE_AMOUNT>	
</Linea>	
<Linea>	
<UNIT_TYPE>CONS</UNIT_TYPE>	
<UNIT_CODE>UC_GMEINFO_5</UNIT_CODE>	
<MARKET>MI</MARKET>	
<SUPPLY_CODE>30910002216316</SUPPLY_CODE>	
<TAX_CODE>10,00</TAX_CODE>	
<FLOW_DATE>20040409</FLOW_DATE>	
<FLOW_HOUR>2</FLOW_HOUR>	
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	
<QUANTITY>100</QUANTITY>	
<UNIT_SELLING_PRICE>10</UNIT_SELLING_PRICE>	
<LINE_AMOUNT>1000</LINE_AMOUNT>	
</Linea>	
<Linea>	
<UNIT_TYPE>CONS</UNIT_TYPE>	
<UNIT_CODE>UC_GMEINFO_6</UNIT_CODE>	
<MARKET>MGP</MARKET>	
<SUPPLY_CODE>30910002216317</SUPPLY_CODE>	
<TAX_CODE>10,00</TAX_CODE>	
<FLOW_DATE>20040415</FLOW_DATE>	
<FLOW_HOUR>3</FLOW_HOUR>	
<UNIT_OF_MEASURE>MWH</UNIT_OF_MEASURE>	

<QUANTITY>20</QUANTITY>	
<UNIT_SELLING_PRICE>5</UNIT_SELLING_PRICE>	
<LINE_AMOUNT>100</LINE_AMOUNT>	
</Linea>	
</ElencoLinee>	
</Fattura>	

Per semplicità, i valori delle partite economiche riportati nel tracciato rappresentante la comunicazione ai fini della fatturazione passiva sono gli stessi precedentemente utilizzati per compilare il tracciato rappresentante una fattura attiva del GME.

Come è possibile constatare, oltre l'inversione tra il GME e l'operatore nelle vesti di emittente e ricevente la fattura, i campi diversamente trattati rispetto alla fattura attiva del GME sono i seguenti:

- a. <DOCUMENT>C</DOCUMENT>, compilato con la 'C' di comunicazione, al posto della 'F' di fattura;
- b. <TRX_TYPE>OFF</TRX_TYPE>, compilato con 'OFF' significante la vendita al GME, al posto del 'BID' di acquisto dal GME;
- c. <INVOICE_NUMBER>_</INVOICE_NUMBER>, non compilato poiché il protocollo della fattura deve essere apposto dall'operatore;
- d. <INVOICE_DATE>_</INVOICE_DATE>, non compilato poiché la data di emissione della fattura deve essere apposta dall'operatore;

11.2 Dalla comunicazione alla fattura passiva del GME

Per trasformare la comunicazione ricevuta dal GME in una fattura attiva da mettere a disposizione dello stesso GME, l'operatore si limita alle tre seguenti operazioni :

- a. modificare 'C' in 'F' all'interno del campo <DOCUMENT>, a significare l'emissione di fattura e non il semplice riutilizzo della comunicazione;
- b. compilare il campo <INVOICE_NUMBER>;
- c. compilare il campo <INVOICE_DATE> secondo il formato *aaaammgg*. Se, ad esempio, si intende inserire come data il 4 maggio 2004, il formato dovrà essere 20040504;
- d. compilare il campo facoltativo <INVOICE_NOTE1> con le eventuali osservazioni che l'operatore vuole sottoporre al GME.

12. Modalità di invio dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "MESettlement", secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

13. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione

A seguito dell'esito positivo della verifica delle contestazioni ai sensi degli Articoli 121, comma 121.1, e 127, comma 127.1, della Disciplina, si rendono necessarie le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi di cui ai precedenti paragrafi 2 lettera a e d e 3 lettere a e c

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi del precedente paragrafo 3, lettere a e c, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6, e 128, comma 128.5, della Disciplina

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 2, lettera a e d, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6, e 128, comma 128.5, della Disciplina ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedente paragrafo 2, lettera d, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono avere la forma di un file xml avente la struttura descritta ai precedenti paragrafo 10 e paragrafo 11 e possono essere inviati come allegati ad una e-mail.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono altresì essere prodotti in forma cartacea ed essere inviati tramite posta. In questo caso una copia della nota di variazione o della comunicazione deve essere trasmessa tramite telefacsimile.

Appendice: codici IVA

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i codici IVA indicati nei file xml.

CODICI IVA ACQUISTI DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
V1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 21%
V2	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di energia di cui al numero 103) della Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 10%
V3	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali", ai sensi dell'Articolo 8, comma 1 lettera c, del D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%
V4	<ul style="list-style-type: none"> • non soggetta ad imposta art. 7 bis Dpr 633/72 - artt. 38 e 39 Dir. 2006/112/CE • aliquota IVA applicata = 0%
V5	<ul style="list-style-type: none"> • non imponibile ai sensi Articolo 8 D.p.r. 633/72 – artt. 38 e 39 Dir. 2006/112/CE • aliquota IVA applicata = 0%
V8	<ul style="list-style-type: none"> • non soggetta ad imposta art. 7 ter Dpr 633/72 - art. 44 Dir. 2006/112/CE • aliquota IVA applicata = 0%
W0	<ul style="list-style-type: none"> • non imponibile art. 15 com.1 num.1 DPR 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%

CODICI IVA VENDITE DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
A1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 21%
A2	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di energia di cui al numero 103) della Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 10%
A6	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni non soggette Dir. 2006/112/CE Articolo 38 • Reverse charge